

COMUNE DI CONFENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 7 del 24-06-2024

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:00 nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco **DELLA TORRE FRANCESCO** il Consiglio Comunale:

Cognome e nome	Presenti-Assenti
DELLA TORRE FRANCESCO	P
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	P
NATALE ANGELA GIOVANNA	P
BEZZI ANGELO	P
MONDORI PAOLO AMEDEO	A
PICIOTTI ANDREA	P
SGUAZZOTTI MARCO	A
VANDONE MATTIA	P
VARINI FRANCO GIUSEPPE	A
Totale	6 Presenti 3 Assenti

Partecipano, in modalità telematica, i Consiglieri Comunali Piciotti Andrea e Vandone Mattia.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

CONSIDERATO che, con successiva delibera n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario MTR-2" e che con la delibera n.7/2024/R/RIF recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato Sezione Seconda, nn. 10548,10550,10734,10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità n. 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative", ARERA ha approvato modifiche ed integrazioni al suddetto metodo tariffario MTR-2.

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, come modificato dalla delibera n.389/2023/R/RIF e delibera n.7/2024/R/RIF, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n.363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina del 6 novembre 2023 n.1 DTAC/2023 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) e successive modifiche di cui alle delibere n. 389/2023/R/RIF e n. 7/2024/R/RIF, per il secondo periodo regolatorio 2024-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024 e 2025, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n.444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, come modificato ed integrato dalle delibere n.n. 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 come modificato e integrato dalle delibere n.n. 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2 (come modificato e integrato dalle delibere n.n. 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF) cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC);

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, (come modificato e integrato dalle delibere n.n. 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF), prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- della valorizzazione del coefficiente CRIa ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie in ciascun anno (2024, 2025) per la determinazione del parametro relativo al limite di crescita, come previsto ai sensi dell'art. 4.4*bis* MTR-2 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, come modificato e integrato dalle delibere n.n. 389/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite del 3% (limite entro cui può essere valorizzato il coefficiente C116a, art 4.4 MTR-2 come modificato ed integrato).

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2022 e 2023 ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da maggiori costi previsti per l'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica del nuovo appalto.

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 e ss.mm.ii, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. del 6 novembre 2023 n. 1 DTAC/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2024;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad € 226.789,00 comprensivo delle componenti per la determinazione delle tariffe TARI,

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. 16 del 26/07/2023 con la quale è stato approvato lo schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2024;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e il documento unico di Programmazione, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/12/2023;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

SENTITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.49, 1° e 2° comma, del D.LGS. 18/08/2000 N.267, di cui all'allegata attestazione;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

D E L I B E R A

che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di prendere atto dell'aggiornamento biennale del PEF 2024 e 2025 come da prospetto indicato nella seguente tabella:

Totale Costi	2024	2025
fissi	44.592,00	47.545,00
variabili	224.949,00	227.672,00

- di validare l'aggiornamento biennale del PEF 2024 e 2025, con i relativi allegati, come previsto ai sensi dell'art. 28 del metodo tariffario MTR-2, come modificato ed integrato dalla delibera n.389/2023/R/RIF e dalla delibera n. 7/2024/R/RIF;
- di dare atto che il PEF 2024 ammonta quindi ad € 226.789,00 come indicato all'allegato "A", come meglio specificato in premessa;
- di dare atto che l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 4.5 della deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RF. L'importo eccedente il limite di crescita relativo agli anni 2024/2025 è stato riportato sugli anni successivi come indicato negli allegati.
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

SUCCESSIVAMENTE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 7 del 24-06-2024 avente per oggetto Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024..

Visto l'articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all'assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANGELA GIOVANNA NATALE)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to FRANCESCO DELLA TORRE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Equizi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 13-07-2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, li 13-07-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Equizi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 13-07-2024 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Equizi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 13-07-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Equizi